Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 24 maggio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1966, n. 298.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 11 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — MARIOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

European agreement on mutual assistance in the matter of special medical treatments and climatic facilities

The signatory Governments of the member States of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council is to achieve greater unity among its Members and that this aim may also be achieved by the adoption of measures for mutual assistance in medical matters;

Desirous of making available to persons who, though affiliated to a medical benefit scheme, are unable to obtain appropriate treatment in their country of residence; the special treatments and climatic facilities existing in other countries;

Considering that such mutual assistance will help to strengthen European consciousness and solidarity,

Have agreed as follows:

Article 1

The provisions of this Agreement shall apply to persons residing in the territory of one of the Contracting Parties who are eligible for compulsory or optional medical benefits:

(*a*) under social security schemes, whether general or special, contributory or non-contributory, including special schemes for civil servants or persons treated as such and schemes relating to employer's obligations in regard to medical benefits; or

(*b*) under social and medical assistance schemes; or

(*c*) under schemes of benefits for victims of war or its consequences.

Article 2

Each Contracting Party shall endeavour to have admitted to medical establishments or spas in its territory which can provide appropriate medical treatment any persons referred to in Article 1, for the medical treatment required which they need but which is not available in the territory of the Contracting Party where they reside, in accordance with a certificate issued by the doctor designated by the institution to which the patient is affiliated.

Article 3

1. Each Contracting Party shall determine the competent authority or authorities responsible for implementing in its own territory the provisions of this Agreement.

2. Each competent authority may, where necessary, conclude with the competent authority or authorities of one or more of the other Contracting Parties administrative arrangements governing the implementation of this Agreement.

3. Each Contracting Party shall notify the Secretary-General of the Council of Europe of the name and address of its appointed competent authority or authorities; the Secretary-General shall communicate this information to the other Members of the Council of Europe and to the Government of any State acceding to this Agreement.

Accord européen concernant l'entr'aide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques.

Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres et que ce but peut également être atteint par l'adoption de mesures d'entr'aide dans le domaine médical;

Désireux de mettre à la disposition des personnes qui bénéficient d'un régime de prestations médicales, mais qui ne peuvent recevoir les soins appropriés dans le pays où elles résident, les traitements spéciaux et les ressources thermo-climatiques existant dans d'autres pays;

Considérant que cette assistance mutuelle contribuera au renforcement de la solidarité et de la conscience européennes,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux personnes résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui peuvent bénéficier des prestations médicales, obligatoires ou facultatives:

(*a*) des régimes de sécurité sociale, généraux et spéciaux, contributifs et non-contributifs, y compris les régimes spéciaux des fonctionnaires publics ou assimilés et les régimes relatifs aux obligations de l'employeur concernant les prestations médicales; ou

(*b*) des régimes de l'assistance sociale et médicale; ou

(*c*) des régimes de prestations en faveur des victimes de guerre ou de ces conséquences.

Article 2

Chacune des Parties Contractantes s'efforcera de faire admettre dans les établissements médicaux ou les centres thermo-climatiques existant sur son territoire et susceptibles de procurer le traitement médical requis toute personne visée à l'article 1er, aux fins des traitements médicaux dont elle a besoin, mais qui ne peuvent être mis à sa disposition sur le territoire de la Partie Contractante où elle réside conformément à l'attestation délivrée par le médecin désigné par l'organisme dont elle relève.

Article 3

1. Chacune des Parties Contractantes déterminera l'autorité ou les autorités compétentes chargées sur son territoire de l'application des dispositions du présent Accord.

2. Chaque autorité compétente pourra, s'il y a lieu, conclure avec l'autorité ou les autorités compétentes d'une ou de plusieurs autres Parties Contractantes des arrangements administratifs fixant les modalités d'application des dispositions du présent Accord.

3. Chaque Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes qu'elle aura désignées; le Secrétaire Général communiquera ces informations aux autres Membres du Conseil de l'Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Accord.

Article 4

1. Each competent authority may, for the purpose of implementing the provisions of this Agreement, appoint one or more bodies to work in conjunction with the body or bodies appointed by the competent authorities of the other Contracting Parties.

2. The liaison authorities of two or more Contracting Parties May co-operate in drawing up standard forms for the completion of the formalities necessary for implementing the provisions of this Agreement.

3. Each competent authority shall communicate to the competent authorities of the other Contracting Parties the name and address of the liaison authority or authorities appointed under the terms of paragraph 1 of this Article.

4. Should the competent authority or authorities of one of the Contracting Parties not appoint the liaison authority referred to in paragraph 1 of this Article, the functions assigned to liaison authorities in paragraph 2 of Article 4 and Articles 5 to 7 of this Agreement shall be assumed by the said competent authority or authorities.

Article 5

Applications for admission for the medical treatment referred to in Article 2 shall be submitted by the liaison authority to which the person referred to in Article 1 is subject. In each case, this authority shall have powers of verification and appraisal. Admission of the applicant is subject to the aggreement of the liaison authority of the country where treatment is to be given. This liaison authorithy shall, at the request of the liaison authority to which the person is subject, supply the necessary information on the probable total of the expenses referred to in Article 6, paragraph 2, second sub-paragraph. Each case may form the subject of special regulations laid down by agreement between the liaison authorities.

Article 6

1. All expenses arising out of the medical treatment referred to in Article 2, including travelling expenses and, provided that the institution to which the beneficiary is affiliated gives its approval or in cases of urgency, expenses incurred as a result of illness, accident or arising from any other need for medical care during such treatment or the journey made for this purpose, shall be paid or refunded by that institution according to the rules laid down in the following paragraphs of this Article.

2. That institution shall refund travelling expenses directly to the beneficiary so far as the rules of that institution permit.

It shall pay in full other expenses, through the liaison authorities concerned, to the medical establishments, spas and doctors providing the medical treatment or to any establishment or person entitled to payment for medical care.

Article 4

1. Chaque autorité compétente pourra, aux fins d'exécution des modalités d'application des dispositions du présent Accord, désigner un ou plusieurs organismes chargés de la liaison avec l'organisme ou les organismes désignés par l'autorité compétente des autres Parties Contractantes.

2. Les organismes de liaison de deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront se concerter en vue d'élaborer des formulaires uniformes pour l'accomplissement des diverses formalités nécessaires à l'exécution des dispositions du présent Accord.

3. Chaque autorité compétente communiquera aux autorités compétentes des autres Parties Contractantes le nom et l'adresse de l'organisme de liaison ou des organismes de liaison qu'elle aura désignés conformément au paragraphe 1er du présent article.

4. Au cas où l'autorité ou les autorités compétentes d'une des Parties Contractantes ne désignent pas l'organisme de liaison visé au paragraphe 1er du présent article, les fonctions attribuées aux organismes de liaison, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 et des articles 5 à 7 du présent Accord, seront assumées par la ou les autorités compétentes.

Article 5

Les demandes d'admission aux fins des traitements médicaux visés à l'article 2 seront présentées par l'organisme de liaison dont relève la personne visée à l'article 1er; cet organisme disposera dans chaque cas d'un pouvoir de contrôle et d'appréciation. L'envoi de cette personne est subordonné à l'accord de l'organisme de liaison du pays du lieu de traitement; cet organisme communiquera, à la demande de l'organisme de liaison dont relève la personne, les informations nécessaires sur le montant probable des frais au sens de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 6. Chaque cas peut faire l'objet d'un règlement particulier fixé, d'un commun accord, par les organismes de liaison.

Article 6

1. Les frais de tous ordres occasionnés par le traitement médical visé à l'article 2, y compris les frais de voyage ainsi que, à la condition que l'organisme dont relève le bénéficiaire en donne l'autorisation ou en cas d'urgence, ceux provenant de toute maladie ou de tout accident ou de toute autre nécessité d'accorder des soins médicaux survenus au cours du traitement médical susmentionné ou du voyage effectué à cette fin, sont remboursés ou payés par ledit organisme selon les regles prévues aux paragraphes suivants du présent article.

2. Sont remboursés par cet organisme les frais de voyage, directement au bénéficiaire, dans la mesure où les règles appliquées par ledit organisme le prévoient.

Sont intégralement payés par cet organisme les autres frais, par l'intermédiaire des organismes de liaison intéressés, aux établissements médicaux, aux centres thermo-climatiques ou aux médecins ayant servi les soins médicaux ou à tout établissement ou toute personne ayant droit à une rémunération occasionnée par les soins médicaux.

3. The liaison authorities of two or more Contracting Parties may, by negotiation, lay down methods of assessing the amounts to be paid in accordance with the second sub-paragraph of paragraph 2 above.

For this purpose no account can be taken of charges higher than those applicable to persons affiliated to the institution competent for the place of treatment and corresponding to the institution to which the person in question is affiliated; the liaison authorities concerned may, however, jointly agree to waive this rule in special cases.

4. The institution to wich the beneficiary is affiliated shall, if the need arises, be reimbursed by the latter in respect of that part of the expenses which, according to the national legislation applied by that institution, has to be borne by the beneficiary.

3. Les organismes de liaison de deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront fixer, d'un commun accord, les modalités d'évaluation des montants à verser conformément à la disposition du deuxième alinéa du paragraphe précédent. Ne peuvent être pris en compte, à cette fin, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux personnes qui relèvent de l'organisme compétent pour le lieu de traitement et qui correspond à l'organisme dont relève la personne en question; toutefois, les organismes de liaison intéressés peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions à ce principe pour des raisons particulières les justifiant.

4. L'organisme dont relève le bénéficiaire se fait rembourser, s'il y a lieu, par celui-ci la part des frais qui, selon la législation nationale appliquée par ledit organisme, est à la charge du bénéficiaire.

Article 7

The benefits to wich a person referred to in Article 1 is entitled for himself or members of his family under the law of the Contracting Party where he resides shall continue to be granted. Cash benefits to which the person himself is entitled may be paid to him through the liaison authorities in the manner jointly agreed upon by the latter.

Article 7

Les prestations auxquelles une personne visée à l'article 1er a droit pour elle-même ou pour les membres de sa famille conformément aux dispositions de la législation de la Partie Contractante où elle réside continueront à être accordées. Les prestations en espèces auxquelles la personne elle-même a droit peuvent lui être versées par l'intermédiaire des organismes de liaison conformément aux modalités fixées, d'un commun accord, par ceux-ci.

Article 8

The provisions of this Agreement shall not prejudice the provisions of municipal law, bilateral or multilateral treaties, conventions or agreements, or the regulations of the European Economic Community which are already in force or may come into force, under which more favourable treatment would be accorded to the persons referred to in Article 1.

Article 8

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux, ou des règlements de la Communauté Economique Européenne, qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels un traitement plus favorable serait accordé aux personnes visées à l'article 1er.

Article 9

Each Contracting Party may, on signing this Agreement or on depositing its instrument of ratification or approval or accession, declare that it excludes from the benefits of this Agreement persons resident in its territory who are eligible for the medical benefits referred to in Article 1.

Article 9

Chaque Partie Contractante pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'elle exclut du bénéfice des dispositions du présent Accord les personnes résidant sur son territoire qui peuvent bénéficier des prestations médicales visées à l'article 1er.

Article 10

This Agreement shall be open to the signature of Members of the Council of Europe, who may become Parties to it by:

(*a*) signature without reservation in respect of ratification or approval, or

(*b*) signature with reservation in respect of ratification or approval, followed by ratification or approval.

Instruments of ratification or approval shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 10

Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:

(*a*) la signature sans réserve de ratification ou d'approbation, ou

(*b*) la signature sous réserve de ratification de l'approbation suivie de ratification ou d'approbation.

Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 11

This Agreement shall enter into force one month after the date on which three Members of the Council shall, in accordance with Article 10, have signed the Agreement without reservation in respect of ratification or approval or shall have ratified or approved it.

In the case of any Member of the Council who subsequently shall sign the Agreement without reservation in respect of ratification or approval or who shall ratify or approve it, the Agreement shall enter into force one month after the date of such signature or the date of deposit of the instrument of ratification or approval.

Article 12

After this Agreement has entered into force, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non-Member State of the Council to accede to it. Such accession shall take effect one month after the date on which the instrument of accession was deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 13

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify Members of the Council and the Governments of acceding States:

(*a*) of the date of entry into force of this Agreement and the names of Members who have signed without reservation in respect of ratification or approval or who have ratified or approved it;

(*b*) of the deposit of any instrument of accession in accordance with Article 12;

(*c*) of any declaration received in accordance with Article 9;

(*d*) of any notification received in accordance with Article 14 and of its effective date.

Article 14

This Agreement shall remain in force indefinitely.

Any Contracting Party may terminate its own application of the Agreement by giving one year's notice to that effect to the Secretary-General of the Council of Europe.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Strasbourg, this 14th day of May 1962, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding Governments.

For the Government of the Republic of Austria:

For the Government of the Kingdom of Belgium:
with reservation in respect of ratification or approval

Article 11

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 10, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou d'approbation ou l'auront ratifié ou approuvé.

Pour tout Membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'approbation ou le ratifiera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'approbation.

Article 12

Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 13

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat adhérent:

(*a*) la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres l'ayant signé sans réserve de ratification ou d'approbation ou l'ayant ratifié ou approuvé;

(*b*) le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 12;

(*c*) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 9;

(*d*) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

Article 14

Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent Accord en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 14 mai 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
sous réserve de ratification ou d'approbation

P. H. SPAAK

For the Government of the Republic of Cyprus:

For the Government of the Kingdom of Denmark:

For the Government of the French Republic:

For the Government
of the Federal Republic of Germany:
with reservation in respect of ratification or approval

For the Government of the Kingdom of Greece:
with reservation in respect of ratification or approval

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement
de la République Fédérale d'Allemagne
sous réserve de ratification ou d'approbation

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:
sous réserve de ratification ou d'approbation

N. CAMBALOURIS

For the Government of the Icelandic Republic:

For the Government of Ireland:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Frank AIKEN

For the Government of the Italian Republic:
with reservation in respect of ratification or approval

Pour le Gouvernement de la République italienne:
sous réserve de ratification ou d'approbation

Attilio PICCIONI

For the Government
of the Grand Duchy of Luxembourg:
with reservation in respect of ratification or approval

Pour le Gouvernement
du Grand Duché de Luxembourg:
sous réserve de ratification ou d'approbation

Pierre WURTH

For the Government
of the Kingdom of the Netherlands:

For the Government of the Kingdom of Norway:

For the Government of the Kingdom of Sweden:

At the time of signature, the Swedish Government declares in respect of Article 9:

The provisions of this Agreement shall not apply to persons who are members of Swedish sick fund.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Au moment de la signature, le Gouvernement suédois déclare en ce qui concerne l'article 9:

Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent Accord, les personnes membres de caisses-maladie suédoises.

Gunnar LANGE

For the Government of the Turkish Republic:
with reservation in respect of ratification or approval

Pour le Gouvernement de la République turque:
sous réserve de ratification ou d'approbation

Zeki KUNERALP

For the Government
of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:

At the time of signature,

the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland hereby declares in pursuance of Article 9 of this Agreement that it excludes from the benefits of this Agreement all persons resident in its territory who are eligible for the medical benefits referred to in Article 1.

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande Bretagne
et d'Irlande du Nord:

Au moment de la signature,

le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare, conformément à l'article 9 de cet Accord, qu'il exclut du bénéfice des dispositions du présent Accord toutes les personnes résidant sur son territoire qui peuvent bénéficier des prestations médicales visées à l'article 1er.

John PECK

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **299.**

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Campobasso ad acquistare un immobile.

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automibile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Campobasso vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla Cooperativa Case mutilati, invalidi, impiegati e pensionati dello Stato, con sede in Campobasso, per il prezzo di L. 57.500.000, i locali al pianterreno nonchè due cantine site al secondo piano seminterrato a livello stradale, distinte coi numeri int. 1 e 2, facenti parte del fabbricato sito in Campobasso alla via Cavour numeri 6, 8, 12 e 14 ed aventi altri due ingressi sulla strada interna privata ai numeri 44 e 46, da adibire a nuova sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **300.**

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Perugia vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, dai signori Dino ed Edoardo Lilli, per il complessivo prezzo di L. 15.000.000, un locale con accessori posto al pianterreno, nonchè un piccolo fondo al piano scantinato del fabbricato sito in Perugia alla via Marconi n. 6, per l'ulteriore ampliamento della sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1966.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera (M/C) « 485 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 11 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1952, registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 67, con il quale la motovedetta « 621 » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° febbraio 1952;

Visto il decreto presidenziale 27 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 78, con il quale la menzionata unità ha assunto la denominazione di Motosilurante « 621 », a decorrere dal 1° novembre 1952;

Visto il decreto presidenziale 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 24, con il quale la menzionata unità ha assunto la denominazione di motosilurante « 485 », a decorrere dal 1° gennaio 1954;

Visto il decreto presidenziale 26 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1954, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 17, con il quale la menzionata unità ha assunto la denominazione di (M/C) « 485 », a decorrere dal 10 settembre 1954;

Visto lo stato della motocannoniera (M/C) « 485 » e tenuto conto che non è conveniente procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3296 datato 25 febbraio 1966 del Consiglio superiore forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La motocannoniera (M/C) « 485 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 1966.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1966
Registro n. 18 Difesa-Marina, foglio n. 286

(4295)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1966.

Revoca della registrazione della specialità medicinale « Ledervitan » sciroppo da 120 cc. a nome della ditta Lederle Lab. Div. American Co. di New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia di Catania (Decreto di revoca n. 3981/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 ottobre 1956, con il quale veniva registrata al n. 6965/A la specialità medicinale « Ledervitan » sciroppo, a nome della ditta Lederle Laboratories Division American Cyanamid Company di New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania, viale Libertà, 137, prodotta nell'officina estera;

Considerato che dai controlli eseguiti la composizione della specialità medicinale è risultata non corrispondente a quella dichiarata e precisamente:

nella preparazione n. 4338 - 109 prelevata a Brescia è risultato: Vitamina A - dichiarato 100.000 U.I., trovato 65.000 U.I. (— 35%); Vitamina B1 - dichiarato mg. 60, trovato mg. 36 (— 40%); Vitamina C - dichiarato mg. 1.500, trovato mg. 1.150 (— 23%);

nella preparazione n. 4338 - 110 prelevata a Brescia è risultato: Vitamina A - dichiarato 100.000 U.I., trovato 70.000 U.I. (— 30%); Vitamina B1 - dichiarato mg. 60, trovato mg. 40 (— 33%); Vitamina C - dichiarato mg. 1.500, trovato mg. 1.350 (— 10%);

nella preparazione n. 4338 - 115 prelevata a Palermo è risultato: Vitamina A - dichiarato 100.000 U.I., tro-

vato 78.000 U.I. (— 22%); Vitamina B1 - dichiarato mg. 60 - trovato mg. 72 (+ 20%); Vitamina C - dichiarato mg. 1.500, trovato mg. 1.620 (+ 8%);

nella preparazione n. 4338 - 116 prelevata a Palermo è risultato: Vitamina B1 - dichiarato 100.000 U.I., trovato 94.000 U.I. (— 6%); Vitamina B1 - dichiarato mg. 60, trovato mg. 88 (+ 47%); Vitamina B2 - dichiarato mg. 40, trovato mg. 48 (+ 20 %); Vitamina C - dichiarato mg. 1.500, trovato mg. 1.740 (+ 16%).

Considerato, inoltre, che lo sciroppo di tutte le preparazioni ha viscosità così elevata da rendere praticamente impossibile la somministrazione nella posologia prescritta;

per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto del 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ledervitan » flacone da 120 cc. di sciroppo, registrata al n. 6965/A, con decreto in data 5 ottobre 1956 a nome della ditta Lederle Laboratories Division American Cyanamid Company di New York, rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia di Catania.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Catania è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4401)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1966.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965 e 16 marzo 1966 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964, 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965 e 16 marzo 1966, sono aggiunti:

239) Confraternita di misericordia: Castelfranco di Sopra (Arezzo);

240) Confraternita di misericordia: Pracchia. (Pistoia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(4427)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Dichiarazione di esecutività della mappa delle limitazioni degli ostacoli in vicinanza dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la propria decisione n. 28, in data 4 febbraio 1966, con la quale ha provveduto sull'opposizione al decreto ministeriale 16 maggio 1965, che determina le direzioni di atterraggio dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino, proposta dai sigg. Del Rio Anna, Emilio, Marcella, Matilde, residenti in Roma, via Ghirza n. 13;

Vista la propria decisione n. 25, in data 19 febbraio 1966, con la quale ha provveduto sull'opposizione al decreto ministeriale 16 maggio 1965, che determina le direzioni di atterraggio dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino, proposta dalla signora Malengo Liliana, residente in Roma, via Castelfidardo n. 8;

Vista la propria decisione n. 45, in data 26 marzo 1966, con la quale ha provveduto sull'opposizione al decreto ministeriale 16 maggio 1965, che determina le direzioni di atterraggio dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino, proposta dai sigg. Orlandi Contucci Goffredo e Malengo Liliana, quali amministratori e soci unici della Società semplice dei sigg. Goffredo Orlandi Contucci e Liliana Malengo, sedente in Roma, via Castelfidardo n. 8;

Vista la propria decisione n. 46, in data 28 marzo 1966, con la quale ha provveduto sull'opposizione al decre-

to ministeriale 16 maggio 1965, che determina le direzioni di atterraggio dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino, proposta dalla Società in accomandita semplice « G.A.I. », sedente in Trieste, piazza Oberdan n. 4;

Vista la propria decisione n. 51 , in data 2 aprile 1966, con la quale ha provveduto sull'opposizione al decreto ministeriale 16 maggio 1965, che determina le direzioni di atterraggio dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino, proposta dai sigg. Spagnoli Maddalena e Spagnoli Antonio Sergio, residenti in Roma, via Portuense n. 2432;

Vista la propria decisione n. 52, in data 2 aprile 1966, con la quale ha provveduto sull'opposizione al decreto ministeriale 16 maggio 1965, che determina le direzioni di atterraggio dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino, proposta dalla Società Edison, sedente in Milano, corso Buonaparte n. 31;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo definitivo del Codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, subingredito, ai sensi dell'art. 1 stessa legge, al Ministero della difesa in materia di aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1965, pubblicato per estratto a cura del sindaco di Roma nel Foglio annuzi legali della provincia di Roma n. 58 del 23 luglio 1965;

Ritenuta la propria competenza ai sensi ed effetti dell'art. 715-*quater* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Ritenuto che il presente provvedimento è emesso ai soli fini dell'applicazione dell'ultimo comma del citato art. 715-*quater*, fermi restando, ai fini del decorso del termine relativo alla comunicazione per gli interessati, i diritti quesiti per tale adempimento;

Decreta:

Articolo unico

La mappa delle aree assoggettate a limitazioni degli ostacoli in vicinanza dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla stessa mappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1966

Il Ministro: SCALFARO

(4451)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *C*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata con un rappresentante della categoria degli artigiani, nonchè con un rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata i signori:

D'Elia dott. Antonio, rappresentante della categoria degli artigiani;

Schettini dott. Fernando, rappresentante degli Enti provinciali del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(4188)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1966.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza relative alla riduzione e riscatto nell'assicurazione combinata di capitale e rendita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari per il calcolo dei valori di riduzione e di riscatto relativi alla combinazione delle tariffe vita intera e rendita differita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

Roma, addì 3 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4308)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1966.
Modifiche al calendario di Borsa per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, con il quale vengono stabilite le date della risposta premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle Borse valori;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni dei titoli e valute;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956, 8 marzo 1961 e 18 settembre 1965, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957, n. 64 del 13 marzo 1961 e n. 260 del 16 ottobre 1965, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relaivo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1965 che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1966;

Vista la lettera del 16 marzo 1966, n. 73, dell'Unione dei Comitati direttivi delle Borse valori italiane, ed il parere espresso al riguardo, con foglio del 28 marzo 1966, n. 114/1, dell'Associazione italiana agenti di cambio, e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di abbinare le operazioni delle liquidazioni di Borsa per i mesi di agosto e di settembre 1966, di prolungare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1966;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione del mese di agosto 1966, che dovrebbero aver luogo nei giorni 18, 19, 22, 24, 26, 30 e 31 di tale mese, secondo il calendario di Borsa approvato con decreto ministeriale del 14 dicembre 1965, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, col decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 19, 20, 21, 23, 26, 28 e 29 settembre 1966.

La risposta premi per il mese di agosto 1966, prevista nel calendario per il giorno 17, viene spostata al successivo giorno 24 dello stesso mese.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1966, previsto nel calendario dal giorno 6 al 15 agosto, viene modificato dal 6 al 19 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1966, fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e Roma resteranno aperte nei giorni non festivi, esclusi comunque i giorni di sabato, per le quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando l'orario prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 1965, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(4402)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1966.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota del 29 aprile 1966, n. 44248;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, Società cooperativa a responsabilità illimitata nell'omonimo Comune (Brescia), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano (Brescia) sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, nonchè 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(4461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia greca e storia romana (con esercitazioni di Epigrafia romana) » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari è vacante la cattedra di « Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4423)

Vacanza della cattedra di « Storia del diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « Storia del diritto romano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4424)

Vacanza della cattedra di « Storia della filosofia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia è vacante la cattedra di « Storia della filosofia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4425)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Luigi Francesconi, nato a Montefalco (Perugia) il 19 ottobre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Ingegneria civile (sottosezione idraulica), rilasciatogli dall'Università di Roma il 3 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4167)

Il dott. Giovanni Perticucci, nato a Rodi (Grecia) il 13 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 3 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4168)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Mario Tabacchiera, nato a La Spezia il 29 settembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Parma il 29 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(4162)

Il dott. Elia Bletas, nato a Tsassion (Grecia) il 27 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica), conseguito presso l'Università di Bologna il 28 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4163)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Saverio Perrella, nato a Torre del Greco (Napoli) il 28 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 25 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4177)

Il dott. Angelo Spinelli, nato a Santa Paolina (Avellino) il 1° ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo, rilasciatogli in data 9 aprile 1958 dalla Università di Napoli.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4176)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Angelo Tosti, nato a Roma l'11 giugno 1914, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Dottore commercialista, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 7 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4173)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Casabona (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1235 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 - supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta TALLARICO Giuseppe fu Ludovico e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 12.552.872 (lire dodicimilionicinquecentocinquantaduemilaottocentosettantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 6.101.550 già liquidato con decreto ministeriale 10 gennaio 1957, n. 2512/416 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'11 marzo 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente Commissione provinciale e della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficienti di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	—	Pascolo	II	1.51.90	74,43	395	29.400
2	6	—	Seminativo	II	6.74.00	1.95 ,60	305	596.153
2	7	—	Id.	III	14.53.20	2.615,76	335	876 280
2	11	—	Id.	II	0.48.00	139,20	305	42.456
2	5	—	Pascolo cespugliato . .	I	6.63.60	464,52	450	209.034
2	60	—	Pascolo arborato	Unica	16.67.60	1.667,60	405	675.378
2	13	—	Seminativo	III	1.17.00	210,60	335	70.551
2	8	—	Seminativo arborato . .	I	42.72.50	14.099,25	330	4.652.753
2	1	—	Querceto	Unica	0.11.20	17,36	460	7.986
2	3	—	Id.	Unica	2.80.40	434,62	460	199.925
2	12	—	Pascolo arborato .	Unica	15.71.40	1.571,40	405	636.417
2	10	—	Seminativo	III	8.60.80	1.549,44	335	519.062
2	16	—	Querceto	Unica	53.80.40	8.339,62	460	3.836.225
2	9	—	Pascolo .	II	10.39.80	509,50	395	201.252
				Totali . . .	181.91.80	33.647,90		12.552.872

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Casabona (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1492 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 - supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta TALLARICO Giuseppe fu Ludovico e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 976.284 (lire novecentosettantaseimiladuecentottantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 507.476,30 già liquidato con decreto ministeriale 10 gennaio 1957, n. 2511/415 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'11 marzo 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente Commissione provinciale e della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficienti di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	109	—	Pascolo	II	0.16.10	7,89	395	3.117
19	112	—	Seminativo	IV	3.18.00	349,80	355	124.179
19	110	—	Id.	IV	1.40.60	154,66	355	54.904
19	118	—	Id.	IV	1.07.12	117,83	355	41.830
19	111	parte	Incolto produttivo	Unica	3.20.70	12,83	520	6.672
19	117	parte	Seminativo	IV	19.09.30	2.100,23	355	745.582
				Totali . . .	28.11.82	2.743,24		976.284

(4021)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° febbraio 1966 al 28 febbraio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° FEBBRAIO 1966 AL 13 FEBBRAIO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20 (a)
ex C4.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri .	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (e)

(a) Per le provenienze da Bulgaria e Cina continentale, si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(d) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A., Inghilterra e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 351,55 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 14 FEBBRAIO 1966 AL 28 FEBBRAIO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	65,50 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (e)

(a) Per le provenienze da Cina Continentale, Argentina, Danimarca, Finlandia, Svezia e Uruguay, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(d) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A., Inghilterra e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 351,55 per chilogramma.

(2643)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mongiuffi Melia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1966, il comune di Mongiuffi Melia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4333)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1966, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 571.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4332)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1966, il comune di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.402.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4335)

Autorizzazione al comune di Gagliano Castelferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1966, il comune di Gagliano Castelferrato (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.883.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4334)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 23 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,67	624,77	624,71	624,745	624,75	624,72	624,76	624,70	624,72	624,75
$ Can.	579,97	580,20	580,25	580,26	579,25	580,10	580,40	580,10	580,10	580,25
Fr. Sv.	144,72	144,77	144,79	144,77	144,75	144,74	144,79	144,70	144,74	144,76
Kr. D.	90,325	90,34	90,28	90,32	90,35	90,32	90,34	90,30	90,32	90,32
Kr. N.	87,265	87,28	87,28	27,29	87,30	87,28	87,29	87,25	87,28	87,28
Kr. Sv.	121,27	121,20	121,20	121,16	121,35	121,23	121,20	121,25	121,23	121,25
Fol.	172,10	172,15	172,16	172,14	172,05	172,10	172,16	172,05	172,10	172,12
Fr. B.	12,545	12,55	12,555	12,551	12,545	12,54	12,55125	12,55	12,55	12,545
Franco francese	127,44	127,46	127,4825	127,475	127,45	127,46	127,47	127,40	127,46	127,48
Lst.	1743,90	1744,15	1744,20	1744,05	1743,75	1744,10	1743,95	1744,10	1744,10	1744,10
Dm occ.	155,51	155,54	155,57	155,57	155,50	155,54	155,565	155,55	155,54	155,54
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,18	24,19	24,15	24,18	24,1890	24,17	24,18	24,185
Escudo Port.	21,757	21,76	21,75	21,755	21,78	21,76	21,7625	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,43	10,426	10,42	10,42	10,4225	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 23 maggio 1966

Rendita 5 % 1935	108,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,35
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,45
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1966

1 Dollaro USA	624,752
1 Dollaro canadese	580,33
1 Franco svizzero	144,78
1 Corona danese	90,33
1 Corona norvegese	87,29
1 Corona svedese	121,18
1 Fiorino olandese	172,15
1 Franco belga	12,551
1 Franco francese	127,472
1 Lira sterlina	1744 —
1 Marco germanico	155,567
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,759
1 Peseta Sp.	10,424

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 357, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 27 marzo 1961 dal sig. Giuseppe Gamboz, nato ad Umago il 25 maggio 1907, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona *Z* dell'ex territorio libero di Trieste, viene respinto perchè infondato.

(4203)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 358, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in data 9 maggio 1962, proposto dalla signora Luigia De Petho in Dandri, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste, viene respinto perchè infondato.

(4204)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Pesarese, Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pesaro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 maggio 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Pesarese, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pesaro, in amministrazione straordinaria, l'avv. Nicola Perrulli è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4449)

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 17 maggio 1966, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano (Brescia), Società cooperativa a responsabilità illimitata, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Leonardo Lanzani è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Luigi Bresciani, rag. Luigi Zontini e rag. Alessandro Boletti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano (Brescia), Società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Governatore: CARLI

(4462)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3ª classe, nel ruolo bibliografico della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda, personale, anno 2°, n. 6, in data 20 dicembre 1965, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3ª classe, nel ruolo bibliografico della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche, approvata con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 16 ottobre 1965, n. 03/20400.

Il concorso predetto era stato bandito con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 23 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 10 in data 13 gennaio 1965.

(4207)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a tre posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda, personale, anno 2°, n. 6, in data 20 dicembre 1965, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a tre posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, approvata con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 27 ottobre 1965, n. 03/20618.

Il concorso predetto era stato bandito con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 21 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 17 del 21 gennaio 1965.

(4208)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere, nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda, personale, anno 2°, n. 7, in data 30 dicembre 1965, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche approvata con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 29 novembre 1965, n. 03/22018.

Il concorso predetto era stato bandito con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 23 novembre 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 17 del 21 gennaio 1965.

(4205)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a trentacinque posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 3ª categoria - comuni - presso gli Istituti di prevenzione e di pena.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 che istituisce la pianta organica degli operai dello Stato dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo organico degli operai di 3ª categoria (ex coefficiente 151), dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1962, con il quale è stata fatta salva la aliquota di posti riservati agli invalidi di guerra, agli invalidi civili per fatti di guerra, e agli invalidi per servizio, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1963, con il quale è stata fatta salva l'aliquota di posti riservati agli invalidi civili ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota di posti riservati ai sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308, nonchè quella riservata agli orfani di guerra ed agli orfani dei caduti per servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, che reca provvedimenti in materia di imposta di bollo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, a trentacinque posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 3ª categoria - comuni (ex coefficiente 151), nel ruolo organico del personale operaio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Un terzo dei detti posti è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale (art. 75, legge 5 marzo 1961, n. 90)

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di 5ª elementare);

2) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35 o gli altri limiti massimi di età indicato al successivo art. 3;

3) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) aver assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui al n. 2) del precedente articolo 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) ad anni 39 nei confronti dei capi di famiglia numerosa ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I benefici previsti dai precedenti numeri 1) e 2) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

3) ad anni 40 nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) di coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

g) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) ad anni 55 nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, dei mutilati ed invalidi per servizio o dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona, o nelle voci da tre a sei della categoria decima, della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro, e da sei ad undici, della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; modificate dalla legge 5 marzo 1963, n. 367;

b) dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

I benefici previsti dai precedenti numeri 3) e 4) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri requisti, e dei salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Si prescinde, infine, da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, Ufficio 1°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande pervenute, per qualsiasi causa, dopo il termine sopra indicato.

La data di presentazione o di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a data apposto dal Ministero.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dell'istituto e dall'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

d) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

e) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

f) il Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali, è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 5.

Ai fini della formazione della graduatoria, gli aspiranti che eventualmente siano in possesso di documenti che ritengano utili per la valutazione dei titoli, dovranno presentarli insieme alla domanda di ammissione al concorso.

Sono da considerarsi utili, a tal fine, anche i documenti specificati nel successivo art. 9.

Art. 6.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) gli aspiranti che risultino sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2;

b) saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, costituita a norma dell'articolo 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925 per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, e successive modificazioni, dovrà preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori saranno formate in base ai criteri predeterminati dalla Commissione di cui all'art. 7.

Per le preferenze e precedenza, a parità di merito si provvederà ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di qualifiche che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

a) Gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valore militare, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione egnerale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o

la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

l) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere f) e g), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internato dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti, rilasciati in bollo dal Prefetto della provincia in cui risiedono;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi o delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti.

Art. 10.

Documenti che devono essere esibiti dai vincitori del concorso

La graduatoria del concorso di cui al precedente art. 1, è approvata con decreto ministeriale, previo accertamento dei requisiti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella suddetta graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio 1°, reparto 2°, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, lettera a), o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto gli anni 21 di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non si stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbia prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comnandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 10, i quali appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10;

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 10;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare il candidato a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria

Con i decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità del procedimento sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni 15 per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori del concorso

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 14.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa all'ex coefficiente di stipendio previsto dalla categoria di appartenenza oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1966
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 313.

(Schema della domanda di ammissione su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . . . . prov. di . . . . . . il (giorno, mese ed anno), domiciliato in . . . . . . prov. di . . . . . . via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio di ruolo di 3ª categoria in prova.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . . nell'anno scolastico . . . . . presso . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara:

(secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

di aver prestato o di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . .

. . . . . li . . . . .

Firma . . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestano la qualifica di dipendenti statali, è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio e il bollo dell'ufficio stesso.

(4179)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a sette posti di medico provinciale di 2ª classe riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1965, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esami a sette posti di medico provincile di 2ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sette posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene in seguito a concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine soprandicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

g) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'Università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la Commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio, diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1966
Registro n. 4, *foglio n.* 79

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche:

1) Clinica medica, esame di un infermo e riconoscimento della malattia;

2) Prove di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Colloquio:

a) igiene generale e speciale;

b) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia, profilassi delle malattie infettive;

c) statistica demografica e sanitaria;

d) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

e) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato.

Il Ministro: MARIOTTI

SCHEMA DELLA DOMANDA

Al Ministero della sanità Direzione generale affari amministrativi e personale Divisione IV. — ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il residente a . . (provincia di .) in via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sette posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data presso l'Università di .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data presso l'Università di .;

c) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data ,

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) ;

e) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

, lì

(Firma)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(2960)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nomina di docenti di lingue estere, da aggregare alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Considerato che gli aspiranti al concorso in parola hanno chiesto di sostenere la prova scritta ed orale in alcune lingue estere, oltre la francese e l'inglese;

Vista la nota n. 1956 del 26 marzo 1966, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato alcuni dei docenti di lingue estere, come membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei suddetti docenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965 citato nelle premesse, per le prove di lingue estere, i seguenti docenti:

Malinconico prof. Maria Luisa, ordinario di lingua e letteratura francese nel Liceo scientifico « Avogadro » di Roma;

Magnarini prof. Duilio, ordinario di lingua e letteratura inglese nel Liceo scientifico « Cavour » di Roma;

Finazzo prof. Giancarlo, ordinario di lingua e letteratura tedesca nel Liceo scientifico « P. Seniore » di Roma;

Falco prof. Alfonso, ordinario di lingua e letteratura spagnola nel Liceo scientifico di Bari.

Art .2.

Ai suddetti docenti saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1966

Il Ministro: TOLLOY

(4008)

Integrazione del bando di concorso per titoli e per esami a trenta posti di consigliere di III classe in prova della carriera direttiva - amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) e proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione presa dal Comitato esecutivo dell'Istituto nella seduta del 3 dicembre 1965;

Vista la propria determinazione in data 29 gennaio 1966 relativa al concorso per titoli e per esami a trenta posti di consigliere di 3a classe in prova della carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 19 aprile 1966;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato esecutivo dell'Istituto nella seduta del 10 maggio 1966 nella quale è stato stabilito, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per il personale, che tra i titoli di studio per essere ammessi a far parte del personale della carriera direttiva-amministrativa viene compresa la laurea in scienze statistiche e demografiche;

Determina:

Art. 1.

Fra i titoli di studio per essere ammessi al concorso per titoli e per esami a trenta posti di consigliere di 3a classe in prova della carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di cui all'art. 2, punti 5 del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 19 aprile 1966, viene inserito il seguente: diploma di laurea in Scienze statistiche e demografiche;

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione di cui all'art. 4 del citato bando viene prorogato di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1966

Il presidente: DONATI

(4382)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montalcino, Pienza, Castiglion d'Orcia, San Quirico d'Orcia e Buonconvento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3447 in data 31 ottobre 1965 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montalcino, Pienza, Castiglion d'Orcia, San Quirico d'Orcia e Buonconvento;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono, rispettivamente gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli Enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lusini dott. Ruggero, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Siena;

Seppilli prof. Alessandro, direttore Istituto d'igiene della Università di Perugia;

Marcolongo prof. Ferdinando, direttore Clinica medica dell'Università di Siena;

Gaglio dott. Luigi, ispettore generale medico dirigente l'Ufficio del medico provinciale di Firenze;

Giovannini dott. Pier Luigi, ufficiale sanitario consorziale di Poggibonsi.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Zicari Bruno, consigliere di 3a classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Siena.

Le prove di esami si svolgeranno in Siena ed avranno inizio entro la prima decade di luglio c. a.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 10 maggio 1966

p. *Il medico provinciale*: CIANCIULLO

(4384)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2855 in data 6 aprile 1964, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 861 in data 15 marzo 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Predosa, frazione Castelferro/Mantovana; Trisobbio; Ponzone, frazione Cimaferle/Toleto/Piancastagna; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Bonani Giuliano: Predosa, frazione Castelferro/Mantovana
2. Perasso Sebastiano: Trisobbio;
3. Gallareto Sergio: Ponzone, frazione Cimaferle/Toleto/Piancastagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 28 aprile 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(4310)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico scolastico del comune di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3049 del 15 giugno 1965, con il quale fu bandito il concorso per titoli e per esami per il conferimento di un posto di medico scolastico del comune di Pescara;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciute le regolarità del procedimento;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Garrani Adele . . . . . punti 170,920 su 200
2. Verì Pietro Alberto . . . . » 155,062 »
3. Di Silverio Beniamino . . . . » 120,343 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Pescara e del comune di Pescara.

Pescara, addì 4 maggio 1966

Il medico provinciale: FRANCO

(4216)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4030 del 18 marzo 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1964;

Vista la lettera, in data 30 marzo c.a., con la quale il prof. Flaviano Magrassi, comunica che rinuncia di far parte della Commissione in parola;

Atteso che occorre nominare un altro componente, in sostituzione di detto sanitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del prof. Flaviano Magrassi viene nominato, componente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alla premessa, il prof. Guido Bossa, direttore della Clinica medica della Università di Napoli.

Caserta, addì 6 maggio 1966

Il medico provinciale: GAVIANO

(4304)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01577 del 10 marzo 1966, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 7 aprile 1966 e sul Foglio annunzi legali n. 20 del 15 marzo 1966 col quale è stata ricostituita la Commissione giudicatrice per la ripetizione delle operazioni relative al concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata del comune di Taviano, annullate dalla G.P.A. di Lecce in s. g.;

Considerato che, a seguito del decesso del vice prefetto vicario, dott. Giuseppe Sansonetti, occorre provvedere alla nomina del presidente della predetta Commissione;

Vista la segnalazione della prefettura di Lecce, di cui alla nota n. 12710, Div. 3ª del 23 aprile 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il vice prefetto, dott. Armando Valenti, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, in sostituzione del dott. Giuseppe Sansonetti deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Taviano.

Lecce, addì 7 maggio 1966

Il medico provinciale: MAGLIARI

(4212)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.